

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELL'INSUBRIA E L'ENTE PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE
SUORE OSPITALIERE S. CUORE DI GESU' DI ROMA, GESTORE DELLA RSA
VILLA SAN BENEDETTO DI ALBESE CON CASSANO (CO), PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DI
PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE POST
TRAUMATICHE O DA GRAVI MALATTIE NEUROLOGICHE EVOLUTIVE
NON RICONDUCIBILI ALLO STATO VEGETATIVO E CHE NON
CONSENTANO APPROPRIATA ASSISTENZA DOMICILIARE.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 371 del 06/08/2020, l'ATS dell'Insubria ha stabilito di proseguire la sperimentazione in essere, al fine di garantire ai pazienti affetti da gravi patologie degenerative o post traumatiche a carico del sistema nervoso o motorio che non consentono appropriata assistenza domiciliare, ricoverati presso le Residenze Sanitario Assistenziali di cui all'allegato 1 di detta deliberazione, l'assistenza e la relativa remunerazione su posto letto ordinario e tariffa di €. 135,00/die, fermo restando la quota a carico della famiglia e/o dei Comuni;
- tra gli obiettivi prioritari nell'ambito della tutela degli anziani e dei disabili, ricompresi nella D.G.R. n. 6220 del 19 dicembre 2007, vi è quello di dare continuità e sviluppo di servizi ed interventi ad alta integrazione sanitaria per persone affette da patologie quali: gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti;
- che la Struttura socio-sanitaria integrata accreditata RSA Villa San Benedetto di Albese con Cassano si è resa disponibile a continuare a fornire la necessaria

assistenza ai pazienti affetti dalle patologie sopra richiamate, anche di età

inferiore ai 65 anni, per i pazienti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

L'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria, con sede in Varese – Via Ottorino

Rossi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03510140126 – legalmente

rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Lucas Maria Gutierrez

E

L'Ente Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù

- Codice Fiscale 02341270581 e P. IVA 01045701008 – con sede in Roma - Via

Urbisaglia, 3/a, gestore della struttura RSA Villa San Benedetto di Albese con

Cassano, Via Roma, 16, Legalmente Rappresentato da Suor Annamaria Chiaia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - La struttura

La Struttura mette a disposizione i propri locali, idonei a tal fine, per l'assistenza e la

cura di pazienti residenti nel territorio della ATS dell'Insubria, anche di età inferiore

ai 65 anni, già individuati con deliberazione ex ASL di Como n. 641 del 29.12.2009

come confermato da ultimo con deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 371 del

06/08/2020

ARTICOLO 2 – Personale

Oltre al personale addetto ai servizi generali, la struttura individua e incarica un

medico con funzione di responsabile sanitario dell'unità e assicura l'assistenza

infermieristica a copertura delle 24 ore nella medesima unità.

La struttura si impegna e attesta di essere in grado di garantire sempre in forma

esclusivamente dedicata ed in funzione delle condizioni del paziente:

- l'assistenza medica tale da assicurare almeno 60 minuti/settimana/ paziente e la reperibilità nelle 24 ore in caso di bisogno;

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa per almeno 750 minuti / settimana / paziente;

- l'assistenza di personale qualificato (A.S.A., O.S.S., O.T.A.) tale da assicurare almeno 750 minuti/settimana/paziente;

- l'assistenza psicologica e l'assistenza sociale per i familiari dei pazienti.

ARTICOLO 3 – Requisiti strutturali e gestionali

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali definiti negli articoli precedenti. L'ATS dell'Insubria si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento dei predetti requisiti.

ARTICOLO 4 – Le prestazioni

La Struttura garantisce ai pazienti le prestazioni di assistenza finalizzate al mantenimento delle funzioni vitali, alla prevenzione e cura delle patologie subentranti, nonché le prestazioni di carattere medico, infermieristico, psicologico e sociale occorrenti in relazione alla specifica condizione patologica del paziente, ivi comprese le prestazioni volte a favorire il recupero dell'integrità delle funzioni venute meno a seguito dell'evento e/o patologia che ha determinato il ricovero e comunque secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR 19.12.2007 n. 6220 e s.m.i.

La struttura eroga altresì i farmaci generici occorrenti, mentre per quanto riguarda l'assistenza protesica si rimanda alla normativa vigente.

ARTICOLO 5 – I pazienti

I pazienti accolti nella struttura, ai sensi dell'art. 1 del presente contratto, sono quelli

affetti da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti che non consentono appropriata assistenza domiciliare, riportati nell'allegato 1 della deliberazione n. 371 del 06/08/2020 del Direttore Generale dell'ATS Insubria.

ARTICOLO 6 – Corrispettivi economici

La struttura esporrà per ogni giornata effettiva di degenza la retta giornaliera pro capite di € 135,00.= (comprensiva di IVA, della quota relativa alla valenza sanitaria a carico dell'ATS, e della quota socio assistenziale a carico del paziente/Comune di residenza) a fronte di un impegno settimanale di assistenza come indicato all'art. 2.

La quota sanitaria è stata indicata nella deliberazione dell'ATS n. 371 del 06/08/2020. La quota a valenza sanitaria si intende comprensiva del contributo giornaliero forfettario SOSIA/SIDI a carico del F.S.R., pertanto, qualsivoglia ulteriore eventuale prestazione erogata dalla struttura non potrà, in ogni caso, essere posta economicamente a carico dell'ATS.

La struttura dovrà regolarmente emettere fattura elettronica, precisando di non richiedere somme, né ai famigliari né ad altri soggetti terzi, per le medesime prestazioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

ARTICOLO 7 - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto alla struttura da parte dell'ATS dell'Insubria, con la fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ATS dell'Insubria ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione.

ARTICOLO 8 - Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi

di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei

precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e

Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in

materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di

pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai

documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO

LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E S.M.I., LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti

normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente

attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice*

disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a

consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà

l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può

comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti

dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al

risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

ARTICOLO 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione

ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di

cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di

dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a

trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto

osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

ARTICOLO 10 – Validità e Clausola Risolutiva espressa

La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo approvato con DGR 29 dicembre 1999, n.VI/47508. Le parti danno espressamente atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso.

Costituisce causa risolutiva della convenzione il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

ARTICOLO 11 – Norma conclusiva

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia.

In tal senso, conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico-economico.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 02 settembre 2020

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

==.==.==.==

Per l'Ente Gestore

Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù

Il Legale Rappresentante

Suor Annamaria Chiaia

ARTICOLO 12 - Approvazione specifica

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nella presente convenzione e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

art. 3, art. 4, art. 6, art.7,art. 8, art. 9, art. 10 nonché tutte le disposizioni di cui
all'epigrafata premessa.

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=

Per l'Ente Gestore

Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù

Il Legale Rappresentante

Suor Annamaria Chiaia